

COMUNE DI SAN MARCELLINO
Provincia di Caserta



REGOLAMENTO
DEL
NUCLEO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
n° 12 del 08.07.2008

Art. 1

Nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla Legge n°225 del 24 febbraio 1992, è costituito il Nucleo Comunale di Protezione Civile cui possono aderire Cittadini -di entrambi i sessi- che:

- abbiano compiuto il 18° anno di età;
- siano residenti nel Comune di San Marcellino;
- vogliano prestare la loro opera in attività prevenzione e soccorso, senza fini di lucro e/o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile.

Art. 2

L'ammissione al Nucleo è subordinata:

- a) alla presentazione di apposita domanda corredata di un certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica e della documentazione dei titoli professionali, eventualmente, posseduti;
- b) all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

Art. 3

Il Sindaco, o Suo Delegato, è il Responsabile Unico del Nucleo e nomina, tra i componenti del Nucleo stesso, un Coordinatore che ha la responsabilità del Nucleo durante le sue attività.

Art. 4

I Volontari dovranno essere addestrati, a cura del Sindaco, tramite Enti e/o Associazioni che vengano ritenuti idonei.

Art. 5

Il Nucleo, in situazioni di emergenza, opera alle dipendenze degli Organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

Art. 6

Gli appartenenti al Nucleo sono tenuti a partecipare alle attività di protezione civile comunale con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, quando siano nell'esercizio della funzione di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività che sia in contrasto con le finalità del Nucleo.

Art. 7

Ai Volontari del Nucleo Comunale di Protezione Civile che vengano attivati dall'Ufficio Territoriale di Governo o dal Dipartimento della Protezione Civile sono garantiti, ai sensi delle norme vigenti, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale in essere al momento dell'emergenza;
- c) copertura assicurativa;
- d) rimborso delle sole spese di carburanti e vitto, eventualmente sostenute e debitamente documentate.

Art. 8

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento e può disporre l'allontanamento dal Nucleo di quei Volontari che dovessero gravemente violarlo.

Art. 9

L'integrale accettazione ed il rispetto del presente Regolamento sono condizione indispensabile per l'appartenenza al Nucleo.

Le violazioni del presente Regolamento da parte di Volontari, che non integrino la fattispecie disciplinata dal precedente art. 8, comportano la sospensione, in via precauzionale, dal Nucleo; tale sospensione viene disposta a giudizio insindacabile del Coordinatore del Nucleo Comunale di Protezione Civile.

*
*
*
*